

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4730

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DAMBRUOSO

Modifica all’articolo 650 del codice penale, in materia di de-
penalizzazione del reato di inosservanza dei provvedimenti del-
l’autorità

Presentata il 9 novembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legisla-
tivo 15 gennaio 2016, n. 8, recante « Dispo-
sizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell’articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67 », ha consentito di
trasformare una vasta categoria di fattispe-
cie di reato di lieve entità in infrazioni di
carattere amministrativo cui applicare san-
zioni pecuniarie e non penali.

A quasi un anno dall’approvazione del
citato provvedimento questa scelta legisla-
tiva si è dimostrata vincente in quanto si
registrano importanti risultati sia sul piano
dell’economicità processuale sia in un’ot-
tica di effettività della sanzione irrogata: è
infatti sotto gli occhi di tutti che il ricorso
a sanzioni amministrative pecuniarie più
alte e immediatamente applicabili ha con-
sentito di punire tempestivamente alcune
condotte che, seppur di minore gravità,
rappresentano comunque una lesione a beni
fondamentali del nostro vivere civili quali,

ad esempio, la fede pubblica (si pensi al
reato di falsità in scrittura privata o all’uso
di un atto falso), la moralità e il buon
costume (si pensi al reato di atti osceni) o
il patrimonio (si pensi al danneggiamento
semplice).

Anche in materia di contravvenzioni di
polizia la depenalizzazione degli articoli
652 (rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto), 661 (abuso della
credulità popolare) e 668 (rappresentazioni
teatrali o cinematografiche abusive) del co-
dice penale ha portato all’irrogazione e al
pagamento in misura ridotta di diverse
contravvenzioni con un immediato effetto
punitivo della norma applicata.

Si prevede, pertanto, con la presente
proposta di legge, sulla base di questa
esperienza positiva, una modifica all’arti-
colo 650 del codice penale relativo all’i-
nosservanza dei provvedimenti dell’auto-
rità, stabilendo l’irrogazione di una san-

zione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 in caso di inadempimento o di inerzia a fronte di un provvedimento legalmente dato dall'autorità | per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene, e la conseguente effettività della portata punitiva di questa norma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 650 del codice penale, in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

1. All'articolo 650 del codice penale, le parole: « è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto, se il fatto non costituisce un più grave reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La disposizione di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.



17PDL0056790